

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialit\_

---

Classificazione	<b>37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione</b>
Legge	<b>Legge Regionale 21 Maggio 1980, n_ 17</b>
Bollettino	<b>Bollettino Ufficiale n_ 11 del 31/05/80</b>
Titolo	<b>Norme per il censimento e il catasto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento</b>
Oggetto	<b>Corpi idrici - Censimento - Catasto regionale - Disciplina</b>
Abrogazioni	
Modifiche	

---

#### **Art. 1: Finalita' della legge**

La Regione Molise, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto dei principi generali delle leggi dello Stato in materia e nel rispetto delle competenze proprie degli Enti locali territoriali, opera il censimento dei corpi idrici ed istituisce il catasto regionale delle acque al fine di accertare e garantire la disponibilita' qualitativa e quantitativa delle risorse idriche per il loro uso plurimo.

#### **Art. 2: Censimento dei corpi idrici**

La Giunta Regionale effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul territorio della Regione in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 319 del 10 maggio 1976, e sue successive modificazioni ed integrazioni. I dati del censimento concernono:

- a) le caratteristiche idrologiche, idrogeologiche, fisiche, chimiche e biologiche e il loro andamento nel tempo;
- b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

#### **Art. 3: Istituzione del catasto regionale delle acque**

Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1 e' istituito il catasto regionale delle acque. Il catasto si articola su base comunale, intercomunale, di Comunita' montana e provinciale.

La Giunta Regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta.

#### **Art. 4: Contenuti del catasto**

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati nell'allegato 1) della deliberazione 4 febbraio 1977, e

sue eventuali modifiche, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2-1\_ comma lett. b)-della legge 5 ottobre 1976, n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare il catasto dovrà mantenere continuamente aggiornati i dati rilevati in sede di censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della regione.

Sono da inserire nel catasto i dati concernenti:

- a) caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati in corsi d'acqua superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in fognatura anche ai fini di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 1\_ maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) suolo e tipi di colture interessati dagli scarichi;
- d) insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2- 1\_ comma lett. d)- della legge succitata e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'art. 9- 6\_ comma-della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) impianti di acquedotto, fognature e depurazioni;
- g) caratteristiche idrologiche, usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative a corpi idrici superficiali e sotterranei;
- h) definizione dello stato giuridico dei corpi idrici.

#### **Art. 5: Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto**

I dati da inserire nel catasto di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo precedente sono raccolti dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, delle Comunità Montane e dalle Province che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge dello Stato secondo le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta Regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità e agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

#### **Art. 6: Utenze del catasto**

Io Stato, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi intercomunali e gli enti strumentali della Regione, possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

La Giunta Regionale definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri oggetti pubblici e privati nonché le tariffe di utenza.

#### **Art. 7: Comitato Consultivo**

Per l'esame dei problemi tecnici relativi alla materia di cui alla presente legge e agli atti di propria competenza in materia di gestione delle risorse idriche, la Giunta Regionale può avvalersi del Comitato Tecnico-Amministrativo di cui alla legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979, nella composizione, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 della succitata legge.

#### **Art. 8: Entrata in vigore**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.